



Bruxelles, 7 luglio 2026
(OR. en)

10641/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0157(NLE)

ECOFIN 828
UEM 269
FIN 902
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della
Lettonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Lettonia il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione dell'8 dicembre 2023³, del 18 febbraio 2025⁴ e del 12 dicembre 2025⁵.
- (2) Il 27 maggio 2026 la Lettonia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti la Lettonia ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Lettonia a causa di circostanze oggettive riguardano 22 misure.

² Cfr. documenti ST 10157/21 e ST 10157/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documenti ST 15569/23 e ST 15569/23 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. documenti ST 5730/25 e ST 5730/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. documenti ST 15719/25 e ST 15719/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Lettonia ha spiegato che due misure sono ormai in parte irrealizzabili a causa di ritardi imprevisti nell'attuazione, tra cui problemi relativi agli appalti, difficoltà nell'attrarre un numero sufficiente di offerenti e vincoli della catena di approvvigionamento che hanno impedito l'avanzamento delle misure e hanno reso la pianificazione iniziale non più attuabile. Si tratta della misura 2.3.2.3.i (Colmare il divario digitale per gli alunni e gli istituti di istruzione socialmente vulnerabili) nell'ambito della componente 2 (Trasformazione digitale) e della misura 3.1.2.1.i (Misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità funzionali) nell'ambito della componente 3 (Riduzione delle disuguaglianze). Su tali presupposti la Lettonia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) La Lettonia ha spiegato che 18 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure seguenti: 1.1.1.r (Un sistema di trasporto sostenibile), 1.1.1.i (Migliorare l'infrastruttura di trasporto metropolitano di Riga), 1.2.1.2.i (Aumentare l'efficienza energetica delle imprese sotto forma di uno strumento finanziario combinato), 1.2.1.4.i (Migliorare l'efficienza energetica degli edifici del settore pubblico) nell'ambito della componente 1 (Cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale); 2.1.1.1.i (Modernizzazione dell'amministrazione e trasformazione digitale dei servizi), 2.1.3.1.i (Disponibilità, condivisione e analisi dei dati), 2.3.1.1.i (Fornitura di competenze digitali), 2.3.1.2.i (Sviluppo di competenze digitali), 2.3.2.2.i (Sviluppo di competenze e capacità di trasformazione digitale delle amministrazioni statali e locali), 2.4.1.2.i (Sviluppo delle infrastrutture a banda larga o ad altissima capacità dell'"ultimo chilometro") nell'ambito della componente 2 (Trasformazione digitale); 3.1.1.3.i (Investimenti in infrastrutture pubbliche per lo sviluppo di parchi industriali nelle regioni), 3.1.1.4.i (Istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di alloggi a basso canone), 3.1.1.6.i (Acquisto di scuolabus elettrici), 3.1.2.3.i (Resilienza e continuità del servizio di assistenza sociale a lungo termine) nell'ambito della componente 3 (Riduzione delle disuguaglianze); 5.1.1.1.i (Sostegno a un vero e proprio modello di governance del sistema di innovazione), 5.1.1.2.i (Strumento di sostegno alla ricerca e all'internazionalizzazione), 5.2.1.r (Riforma dell'istruzione superiore, eccellenza scientifica e governance) nell'ambito della componente 5 (Trasformazione economica e riforma della produttività) e 6.1.2.4.i (Creazione di infrastrutture per l'esecuzione dei servizi di controllo a Kundziņsala) nell'ambito della componente 6 (Stato di diritto). Su tali presupposti la Lettonia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) A norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, in seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure e alla relativa riduzione dei costi sottostanti, la Lettonia ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per innalzare il livello di attuazione di due misure. Si tratta della misura 3.1.1.7.i (Prestiti a promotori immobiliari per la costruzione di abitazioni a basso canone di locazione) e della misura 3.1.2.6.i (Agevolare la disponibilità di aiuti tecnici) nell'ambito della componente 3 (Riduzione delle disuguaglianze). Su tali presupposti la Lettonia ha chiesto di innalzare il livello di attuazione delle due misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Valutazione della Commissione

- (7) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione digitale

- (8) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 22,58 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

- (9) In seguito alle proposte di modifica del PRR presentate dalla Lettonia, il contributo alla transizione digitale è diminuito leggermente, passando dal 22,75 % al 22,58 %. Questo lieve calo riflette la riassegnazione delle risorse liberate, pari a 3 010 779 EUR, in seguito alla riduzione del livello di attuazione della misura 2.3.2.3.i (Colmare il divario digitale per gli alunni e gli istituti di istruzione socialmente vulnerabili) nell'ambito della componente 2 (Trasformazione digitale), che contribuisce per il 100 % agli obiettivi digitali, a favore dell'innalzamento del livello di attuazione della misura 3.1.1.7.i (Prestiti a promotori immobiliari per la costruzione di abitazioni a basso canone di locazione) nell'ambito della componente 3 (Riduzione delle disuguaglianze), con un contributo dello 0 % agli obiettivi digitali. La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Costi

- (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (11) Secondo le informazioni fornite, la valutazione delle stime dei costi per le misure esistenti le cui modifiche hanno comportato una nuova valutazione dei costi mostra che la maggior parte dei costi è ragionevole e plausibile. Inoltre le modifiche delle stime dei costi per le misure modificate erano giustificate, proporzionali agli obiettivi soppressi o rivisti e suffragate da calcoli dettagliati e da elementi di prova: la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi non erano pertanto alterate rispetto al PRR originario. Infine l'importo dei costi totali stimati del PRR è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Altri criteri di valutazione

- (12) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Lettonia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021 in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), e), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (13) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (14) I costi totali stimati del PRR modificato della Lettonia ammontano a 1 969 244 522 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è pari al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Lettonia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Lettonia dovrebbe essere pari a 1 969 244 522 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Lettonia rimane pertanto invariato.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (16) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁶ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato della Lettonia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
